



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

IG DISR

Prot. Uscita del 07/06/2017

Numero **0015578**

Classifica:



Decreto di individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse destinate alle imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

VISTI, in particolare, gli articoli 5 e 6, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure per la dichiarazione di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale per l'erogazione degli aiuti;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45 recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.», ed in particolare l'articolo 15 comma 4 e seguenti, ai sensi dei quali le imprese agricole ubicate nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., tra cui un contributo, nel limite di spesa complessivo di € 1.000.000, per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate di credito agrario; i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 8/2017;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

ESAMINATO in particolare l'articolo 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.42104(2015/XA);

RITENUTO pertanto necessario definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse avanti richiamate

DECRETA

Articolo 1

1. A favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 e riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.
2. La proroga di cui al comma 1 è concessa per una sola volta e per non più di 24 mesi, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) di cui al decreto legislativo n. 102/2004, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, e riguarda le rate in scadenza a partire dalla data del presente decreto fino a fine 2017 o scadute e non pagate nel 2017 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, concesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 45/2017 citata, effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004. A fronte del costo degli interessi per le rate prorogate viene concesso un contributo fino al 65% e nel limite delle disponibilità di bilancio.
3. Il contributo viene calcolato sul tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio superiore ai 18 mesi in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2017, n. 45.
4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono erogati nell'ambito del regime comunicato in esenzione alla Commissione UE e registrato al n. SA.42104(2015/XA) e concorrono al raggiungimento dei massimali previsti dall'articolo 2, commi 7 e 8 del decreto 24 luglio 2015 n. 15.757.

Articolo 2

1. Al fine di consentire l'attivazione della misura di cui all'articolo 1 nei rispettivi territori di competenza, le regioni individuate all'art. 15, comma 4 del decreto legge n. 8/2017 convertito dalla legge n. 45/2017, in sede di deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

legislativo n. 102/2004 e s.m.i., devono inserire le provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2 lett. c) tra quelle da concedere, con una previsione di spesa.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle richieste pervenute provvede a ripartire la disponibilità di 1 milione di euro tra le Regioni che ne abbiano fatto richiesta secondo le procedure previste all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 102/04.

Articolo 3

1. Gli istituti di credito concedono la proroga delle rate in scadenza nel 2017 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario, anche in assenza di preventivo nulla osta, a richiesta degli interessati, previa presentazione agli stessi ed alle Regioni territorialmente competenti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui schema è allegato al presente decreto, resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e che rappresenta manifestazione di interesse alla presentazione della domanda di aiuto entro i 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria.
2. L'entità del contributo sulle rate prorogate viene determinato dalle regioni sulla base delle risorse disposte con il riparto di cui all'articolo 2 e degli importi degli interessi desumibili dalle richieste ammissibili ad intervento entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2. Gli aiuti sono erogati ai beneficiari entro un anno dalla data di concessione della proroga da parte dell'Istituto di credito.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di Controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Maurizio Martina

Alla Regione XXXXXXXX

All'Istituto di credito XXXXXXXX

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il _____
a _____ residente a _____
in Via _____ n. _____,
titolare di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile con sede in _____, terreni in _____,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

di essere iscritto nel registro delle imprese di _____ al n. ;

che l'impresa agricola è di cui sopra è stata danneggiata dagli eventi eccezionali verificatisi nel periodo dal 5 al 25 gennaio
2017 e che il danno subito è superiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale;

di non rientrare nei casi di esclusione di cui all'articolo 3 del decreto 24 luglio 2015, n. 15.797¹ pubblicato sul sito internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Che nel corso del corrente anno matureranno le seguenti rate relative alle operazioni di credito di seguito indicate:

Operazione Credito agrario miglioramento/esercizio, credito ordinario	Data concessione	Capitale prestato (capitale totale)	Importo rate scadenti o scadute e non pagate nel 2017 (€)	Mesi di proroga (Max 24 mesi)

Che intende avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 4 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ai sensi del quale è previsto un contributo per la riduzione degli interessi
maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.

di presentare richiesta, nelle more dell'approvazione della proposta di declaratoria, all'/agli Istituto/i di credito in indirizzo
di proroga delle rate scadenti o scadute e non pagate nell'anno in corso, nei termini stabiliti dalla normativa richiamata;

SI IMPEGNA

¹ *Casi di esclusione:* Sono esclusi dagli aiuti di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, citati nelle premesse e nei precedenti articoli: a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento n. 702/2014; b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 702/2014.

a presentare istanza di aiuto alla Regione XXXXX nei termini previsti dalla normativa, corredata della documentazione in copia conforme all'originale, rilasciata dall'/agli Istituto/i di credito che hanno concesso la proroga, attestante l'importo degli interessi maturati in conseguenza alla proroga delle rate di credito agrario;

a mettere a disposizione tutta la eventuale ulteriore documentazione che la medesima Regione dovesse richiedere per il perfezionamento dell'istruttoria ai fini dell'erogazione dell'aiuto, autorizzandola fin da ora a chiedere direttamente all'/agli Istituto/i di credito che ha/hanno concesso la proroga la documentazione attestante l'importo degli interessi maturati dalla proroga delle rate di credito agrario.

Luogo, _____

Il dichiarante _____

Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000)

La presente dichiarazione può essere:

- a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla
- b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.